

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(REVIGLIO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(ANDREATTA)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(LA MALFA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MAGGIO 1981

Norme per l'ampliamento e l'integrazione del sistema informativo del Ministero delle finanze

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 27 marzo 1976, n. 60, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, stabiliva che il Ministero delle finanze dovesse provvedere al funzionamento dell'anagrafe tributaria mediante un sistema informativo, operante con i centri informativi, istituiti dalla stessa legge in seno alle direzioni generali delle imposte dirette, delle tasse e imposte indirette sugli affari e dell'organizzazione dei servizi tributari.

In relazione allo sviluppo del processo di automazione, veniva prevista la possibilità di istituire altri centri informativi nell'ambito di direzioni generali diverse da quelle indicate in precedenza.

In tal modo veniva delineata la struttura organizzativa centrale del sistema informa-

tivo, mentre la struttura periferica avrebbe potuto essere definita secondo le esigenze, anche di ordine tecnico, che sarebbero emerse in sede di attuazione.

La citata legge n. 60 del 1976 prevedeva inoltre che, fino al raggiungimento della completa funzionalità, e comunque per un periodo non superiore ai cinque anni, potesse essere stipulata una convenzione con una società specializzata per l'affidamento della realizzazione e della conduzione tecnica del sistema informativo per l'anagrafe tributaria.

Tale disposto è stato attuato con la stipulazione della convenzione del 12 agosto 1976, n. 31621, con la Società generale d'informatica-s.p.a., a partecipazione statale.

Attraverso siffatto strumento è stato possibile realizzare:

la semplificazione e l'automazione delle procedure gestionali degli uffici IVA e degli uffici distrettuali delle imposte dirette ed in particolare, per questi ultimi, delle procedure di liquidazione delle dichiarazioni dei redditi;

l'automazione delle principali procedure degli uffici del registro, comprese quelle che consentono di acquisire all'anagrafe tributaria le informazioni relative agli atti indicativi di capacità contributiva;

la costituzione ed il continuo aggiornamento dell'archivio anagrafico dei contribuenti, con la memorizzazione delle informazioni riguardanti le dichiarazioni dei redditi, le dichiarazioni IVA, i modelli 101, gli atti degli uffici del registro e quelli del pubblico registro automobilistico, nonché i modelli relativi ai dividendi percepiti dai possessori dei titoli azionari;

la possibilità di controlli incrociati tra dati interni al sistema e con dati provenienti da fonti esterne;

l'avvio di un progetto pilota di automazione delle procedure delle conservatorie dei registri immobiliari;

il collegamento via terminale al sistema informativo di alcuni uffici centrali e di quasi tutti gli uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria;

la costruzione del complesso immobiliare dove avrà sede l'anagrafe tributaria sin dalla prossima estate.

La convenzione scadrà il 1° settembre 1981. Tuttavia, nonostante l'impegno dell'Amministrazione, non sarà possibile l'assunzione diretta della gestione del sistema informativo.

Peraltro, in base a quanto si è detto, non è opportuno interrompere l'esperienza realizzata con l'apporto esterno, che ha dimostrato la sua validità ed utilità e che quindi potrà pienamente esprimersi nei prossimi anni.

La struttura attuale del sistema informativo è così articolata:

tre centri informativi: quelli delle imposte dirette, delle tasse, dell'organizzazione dei servizi tributari si avvalgono dell'apporto della Società generale d'informatica;

il settore del catasto, che è stato costituito in centro informativo nel 1978, è direttamente gestito dall'Amministrazione;

il settore delle dogane e quello della Guardia di finanza, che hanno raggiunto un apprezzabile livello di automazione, sono anche gestiti direttamente, malgrado le difficoltà di ordine professionale per il personale e di ordine contabile per l'acquisizione dei mezzi occorrenti.

I centri informativi, per i quali ha prevalentemente operato la Società generale d'informatica, hanno sviluppato una serie di applicazioni automatiche relative a procedure e stanno avviando supporti di elaborazione automatica in grado di valorizzare, ai fini delle procedure di accertamento della capacità contributiva, la vastissima massa di dati raccolti. La funzione di progettazione e di guida per queste ultime qualificanti applicazioni ha trovato un valido ed essenziale supporto presso la Società concessionaria, che gestisce unitariamente i sistemi informativi per le tre citate aree.

La direzione generale del catasto, che gestisce il relativo settore, pur avendo una lunga esperienza di elaborazione automatica di tipo accentrato, non appare più in grado di soddisfare tempestivamente alle richieste di servizio provenienti dalle unità periferiche, estremamente numerose e disomogenee. Ciò è conseguenza della difficoltà per l'Amministrazione di adeguare le proprie risorse di personale qualificato al flusso degli atti catastali da elaborare, che ha subito un notevole incremento.

Il settore delle dogane presenta una situazione intrinsecamente diversa poichè la sua struttura è decentrata, specie in zone di alto livello tecnico-economico. Inoltre, disponendo esso, in qualche misura, di personale tecnico, è stato in grado di dotarsi autonomamente di una rete di apparecchia-

ture per la raccolta e per il trattamento dei dati. Nondimeno questo sviluppo autonomo rende più difficile l'interazione di questo con gli altri settori e centri informativi attualmente esistenti presso l'Amministrazione finanziaria.

La Guardia di finanza ha maturato anche essa una pluriennale esperienza nell'elaborazione automatica di tipo accentrato. L'ulteriore sviluppo è orientato a dare autonomia ai comandi periferici. Peraltro, il settore maggiormente correlato con i compiti istituzionali dell'Amministrazione finanziaria è scarsamente sviluppato.

La piena valorizzazione degli investimenti fin qui fatti per le automazioni di specifiche procedure dell'Amministrazione finanziaria ed il conseguimento di obiettivi più qualificati, a supporto dei modelli di analisi economico-fiscale o diretti a sostenere le procedure di accertamento, impongono oggi il passaggio ad un piano di sviluppo che garantisca un'organica interazione tra i diversi sistemi sopradescritti, che viceversa dovranno configurarsi come sottosistemi di un unico sistema. Detto sistema unitario deve inoltre essere strutturato sulla base dei « processi funzionali » che caratterizzeranno l'Amministrazione finanziaria in relazione alla progettata riorganizzazione delle competenze.

Ne deriva che l'unitaria configurazione del « sistema informativo del Ministero delle finanze » impedisce il progredire dell'attuale processo di settorializzazione e riconduce la funzione di guida per lo sviluppo e la gestione del progetto all'interno dell'Amministrazione.

A tal fine l'Amministrazione dovrà guidare questo processo evolutivo, anche se dovrà continuare temporaneamente a ricorrere a soggetti esterni. La condizione necessaria perchè ciò avvenga è che l'Amministrazione si doti, anche nelle more della costituzione dello specifico servizio presso il Segretariato generale previsto dal disegno di legge concernente la ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria, di un comitato particolarmente qualificato dal punto di vista tecnico che concorra a guidare l'evoluzione del sistema.

Inoltre, se l'attività informatica ha continuità ed alimentazione costante, vanno sviluppate competenze e professionalità all'interno dell'Amministrazione e quindi la stessa deve reclutare, mantenere e far crescere nel suo interno la professionalità informatica, tenendo conto naturalmente delle condizioni del mercato.

La completezza del provvedimento esigeva apposite disposizioni per l'identificazione delle mansioni di analista e analista-programmatore e per la previsione di incentivi economici e normativi al personale informatico del Ministero delle finanze, per evitarne l'esodo verso il settore privato al termine del periodo di preparazione professionale a spese dello Stato. Tuttavia, attesi i processi già avviati presso il Ministero per la funzione pubblica per risolvere i problemi inerenti al personale informatico di tutte le pubbliche amministrazioni, si è soprasseduto dall'includere nel disegno di legge norme applicabili solo al sistema informativo del Ministero delle finanze. Non si può non rilevare, tuttavia, che il cennato problema attende comunque una rapida soluzione, senza la quale si corre il rischio di perpetuare una situazione per la quale le amministrazioni pubbliche non possono provvedere direttamente alla realizzazione, allo sviluppo e alla conduzione dei propri sistemi informativi.

Se mantenere la professionalità informatica all'interno dell'Amministrazione è obiettivo principale, occorre tuttavia predisporre a gestire un *turnover* anche rapido, conseguire l'ulteriore obiettivo della flessibilità nell'utilizzazione del personale (presenza sul lavoro per turni) e prevedere un'adeguata e verificata formazione prima dell'impiego ed un continuo aggiornamento nel corso dell'attività lavorativa. Occorre, infine, garantire l'utilizzo diffuso delle apparecchiature informatiche in tutti gli uffici, anche da parte di personale senza competenza informatica specifica (immissione tempestiva e corretta dei dati; interrogazione a distanza di archivi; eccetera).

Come si è accennato, il ricorso a soggetti estranei all'Amministrazione è ancora necessario; infatti le strutture specializzate

nell'Amministrazione sono ancora troppo fragili.

Conseguentemente l'Amministrazione, riaffermato e sviluppato il suo potere di individuare consapevolmente le linee di sviluppo del sistema, di direzione e di controllo sulla realizzazione dello stesso, nonchè di indirizzo, e valutare le analisi dei dati, deve ancora fare ricorso all'attività esterna anche se con alcuni correttivi. Poichè, avuto riguardo sia ai tempi strettamente necessari per l'approvazione del presente disegno di legge, sia conseguentemente ai tempi tecnici occorrenti per l'elaborazione di articolati schemi di convenzione, è opportuno evitare una impensabile soluzione di continuità, stante anche gli ottimi risultati sopra illustrati conseguiti con la convenzione che sta per scadere, si rende necessario prorogare temporaneamente la convenzione stessa. A tal fine si è ritenuto congruo il periodo di venti mesi, in modo da farne coincidere la scadenza con la scadenza della convenzione stipulata in data 20 marzo 1981 con la stessa affidataria per la realizzazione dei centri di servizio di Roma e Milano.

Ovviamente, ferme le altre clausole contrattuali, in occasione della proroga potranno essere adeguate le pattuizioni relative ai corrispettivi.

Fino a quando decorreranno i venti mesi in regime di proroga, potranno perciò essere elaborati modelli di convenzioni anche in base all'esperienza che andrà maturando in sede di realizzazione dei centri di servizio. Peraltro già sin da ora è stato possibile, in base alla precedente esperienza, individuare con maggiore precisione ed estensione l'area da coprirsi con le convenzioni. I correttivi al vigente sistema convenzionale cui si è fatto riferimento non consistono, peraltro, nella puntuale individuazione delle predette aree, ma si sostanzieranno anche nella possibilità che ha l'Amministrazione di poter fare ricorso o a una sola società o a più società o istituti operanti nel settore. A tal fine quindi è stato necessario eliminare la previsione che la società o le società affidatarie dovessero essere a prevalente partecipazione statale, così modificandosi in pari tempo la previsione contenuta nell'arti-

colo 20 del citato disegno di legge concernente la ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria.

Ciò premesso, si illustra qui di seguito il contenuto dei singoli articoli.

Nel primo comma dell'articolo 1 viene enunciato che il sistema informativo del Ministero delle finanze ha carattere unitario, comprende la parte dell'insieme di dati e notizie raccolte dalla Guardia di finanza specificamente concernente l'attività di prevenzione, ricerca e denuncia delle evasioni tributarie, e supera i limiti derivanti dalla originaria sua configurazione al servizio della sola anagrafe tributaria. È prevista la possibilità di articolazione del progettato sistema unitario in più sottosistemi, tra loro coordinati e connessi.

La struttura degli uffici operanti per il sistema informativo avrà per qualche tempo bisogno di frequenti adeguamenti: per tale ragione si reputa preferibile non irrigidire la normativa di organizzazione con disposizioni legislative ed anzi rendere modificabile anche la struttura basata su « centri informativi » prevista dal decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8. Del resto, detti « centri » esprimono, al presente, realtà tra loro sensibilmente diverse, posto che alcuni sono semplici « interfacce » della società affidataria ed altri invece provvedono direttamente alla conduzione di particolari sistemi. A tale diversità delle funzioni — destinata a permanere per non breve tempo — potrà corrispondere una differente configurazione delle relative strutture amministrative ed operative.

Di qui l'adozione di una espressione — « uffici per l'informatica » — deliberatamente inesplicita e suscettibile di essere riempita dai contenuti di volta in volta più adatti alle esigenze.

Va aggiunto che gli attuali « centri informativi » sono entità organizzative poste a livello di semplici divisioni del Ministero; ed anche gli uffici per l'informatica saranno articolazioni a livello inferiore a quello delle direzioni generali. Non opera quindi la riserva di legge di cui all'articolo 97 della Costituzione.

Gli articoli 2 e 3 prevedono l'istituzione e la composizione di un Comitato tecnico per il sistema informativo, chiamato — fino a quando non diventerà concretamente operante la progettata ristrutturazione del Ministero e comunque per non oltre cinque anni — ad una serie di compiti di coordinamento, direzione e controllo, di proposta, di pianificazione e di valutazione, al fine di indirizzare l'attività del Ministero nel settore dell'informatica. Con l'istituzione di tale Comitato si intende sottolineare che la funzione di guida unitaria del sistema informativo deve rimanere all'interno del Ministero e si vuole far fronte, sia pure in modo provvisorio e non pienamente adeguato, all'attuale mancanza di una indispensabile struttura centrale.

Del Comitato saranno chiamati a far parte funzionari del settore dell'informatica e due ispettori del recentemente istituito Servizio centrale degli ispettori tributari (il quale, com'è noto, partecipa all'attività di programmazione degli accertamenti).

Una segreteria tecnica, composta da personale dell'Amministrazione e della Guardia di finanza, dovrà svolgere funzioni di supporto al Comitato (ad esempio, per il compimento di indagini conoscitive).

L'articolo 4 adegua alle necessità dell'informatica alcune disposizioni (scritte quando tali necessità non erano tanto pressanti) in tema di mansioni di ristrette categorie di personale con qualifica dirigenziale.

Va sottolineato che l'articolo di cui si tratta non prevede aumenti delle vigenti dotazioni organiche, ma solo — come si è detto — intende consentire una diversa utilizzazione del personale, aggiungendo le mansioni di responsabile di ufficio per l'informatica nel novero di quelle cui può essere adibito il personale statale con qualifica dirigenziale. I livelli previsti appaiono i più adeguati: l'informatica essendo uno strumento (sia pure raffinato), non è parso opportuno adibire ad essa alcun dirigente generale. D'altro canto, la variabile consistenza degli uffici per l'informatica suggerirà di volta in volta se preporre ad essi un dirigente superiore o un primo dirigente; senza considerare che, in taluni casi, potrà

risultare conveniente non privare l'Amministrazione della professionalità di funzionari preposti ad uffici per l'informatica in occasione della loro promozione alla qualifica di dirigente superiore.

Va aggiunto che i livelli dirigenziali previsti per le mansioni in questione sono sostanzialmente identici a quelli ipotizzati da altre amministrazioni.

Con l'articolo 5 si intende operare per una diffusione « di massa » della cultura informatica. Durante i cinque anni successivi all'entrata in vigore del presente provvedimento, circa quindicimila dipendenti dell'Amministrazione finanziaria verranno chiamati a frequentare corsi, in esito ai quali verrà valutata l'attitudine di ciascuno al lavoro informatico.

Trattasi dunque di una sorta di « leva » informatica, che è previsto conduca a fornire l'Amministrazione di quadri intermedi in grado di utilizzare ed alimentare il sistema informativo, nonché di personale direttivo e dirigenziale fornito delle necessarie conoscenze in ordine a quanto dall'informatica può essere ottenuto.

L'articolo 6 costituisce, per certi versi, la continuazione del discorso aperto dall'articolo 5 e mira a dare una risposta all'esigenza di dotare l'Amministrazione finanziaria delle risorse umane necessarie per lo sviluppo, la conduzione, l'alimentazione (cosiddetto *data entry*) e l'utilizzazione del sistema informativo. E di tutta evidenza che alla realizzazione di un disegno di riconduzione all'interno dell'Amministrazione di tutti i servizi per l'informatica risultano più rispondenti misure concrete d'organizzazione che enunciazioni destinate a rimanere velitarie.

L'articolo 6 prevede, quindi, la determinazione di due contingenti di personale rispettivamente per i servizi di programmazione, manutenzione e gestione operativa del sistema informativo (non più di ottocento persone dedicate essenzialmente all'informatica) e per l'alimentazione e l'utilizzazione delle apparecchiature periferiche (non più di ottomila persone, impegnate in compiti amministrativi che richiedono però il diuturno colloquio con il sistema informativo).

L'immissione dei singoli dipendenti in tali contingenti è previsto abbia luogo mediante provvedimenti d'assegnazione (o di conferma nell'assegnazione) alle relative mansioni, e quindi sulla base di verificate attitudini e prescindendo da dati formali quali l'anzianità di servizio o l'appartenenza ad un ruolo organico.

Per il personale direttamente impegnato nell'informatica viene proposto un meccanismo di assegnazioni di durata triennale rinnovabili per non più di quattro volte consecutive (ossia per complessivi quindici anni). Ciò in quanto, di norma, secondo dati di esperienza rilevati da qualificati esperti del settore, il personale addetto all'informatica (anche in aziende private) con scadenze grosso modo triennali o si conferma adatto e disponibile per i servizi cui è stato adibito, ed anzi si rivela desideroso di arricchire ancor più la propria professionalità, o — senza ipotesi intermedie — subisce un processo di saturazione e disaffezione che ne consiglia una diversa utilizzazione. È stato comunque ritenuto non opportuno protrarre il servizio in centri di elaborazione dati per oltre quindici anni.

L'articolo 7 prevede che i centri di elaborazione dati, i terminali e le altre apparecchiature periferiche vengano utilizzati per turni di lavoro, che sono determinati con decreto del Ministro delle finanze in relazione alle esigenze operative dei diversi uffici.

L'articolo 8 intende assicurare all'Amministrazione servizi e forniture per il decennio successivo all'entrata in vigore della legge e consente di affidare ad una o più società od istituti specializzati quei servizi e compiti che l'Amministrazione finanziaria nel prossimo decennio non riuscirà a svolgere direttamente. La molteplicità e diversità di detti servizi e compiti, che ora concernono non più solamente l'anagrafe tributaria, e la convenienza di ottenerli alle condizioni più favorevoli per l'Amministrazione finanziaria rendono necessario non escludere la possibilità di stipulare una pluralità di convenzioni con una pluralità di soggetti diversi. Devono pertanto superarsi i limiti soggettivi posti dal decreto-legge 30 gennaio

1976, n. 8, il quale concerneva solo un tipo di servizi per un solo ambito dell'attività del Ministero.

Con il terzo comma è autorizzata la proroga, salvo adeguamento delle pattuizioni relative ai corrispettivi ed ai rimborsi spese, della convenzione in essere con la SOGEI. La disposizione appare indispensabile perchè praticamente impossibile sarebbe rinegoziare una nuova convenzione nel tempo — prevedibilmente breve — che rimarrà disponibile tra la data di approvazione del disegno di legge che si propone e la data del 1° settembre 1981 (scadenza della convenzione in essere). Una rinegoziazione richiederebbe infatti almeno sei mesi.

La durata della proroga è indicata in venti mesi, al fine di far coincidere l'epoca di scadenza della convenzione prorogata (relativa all'anagrafe tributaria) con l'epoca di scadenza della convenzione (relativa ai centri di servizio) stipulata il 20 marzo 1981, ai sensi dell'articolo 8 della legge 24 aprile 1980, n. 146, e successive modificazioni. Le disposizioni contenute negli ultimi due commi non richiedono particolare commento. Altrettanto può dirsi per i commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 9, i quali integrano le previsioni dell'articolo 8.

Lo svolgimento dei servizi dell'Amministrazione finanziaria in forma automatizzata può richiedere la modifica di disposizioni legislative e regolamentari. Al fine di provvedere a tali modifiche (prevedibilmente solo procedurali e di dettaglio) senza appesantire i lavori del Parlamento, è parso opportuno proporre — con il primo comma dell'articolo 9 — una limitata delegificazione delle sole norme « interne » e cioè delle norme che non incidono sulle posizioni giuridiche di altri soggetti. La garanzia della legge deve invece essere conservata per le norme « di relazione », prime fra tutte quelle che concernono gli atti di imposizione, e cioè — le due nozioni sostanzialmente coincidono — gli atti contro i quali sono ammessi i rimedi giurisdizionali o amministrativi.

In considerazione della prossima scadenza della delega ad emanare « disposizioni integrative e correttive » ai sensi dell'arti-

colo 17, secondo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni, appare necessario inoltre delegificare in parte quanto attualmente disposto dagli articoli 6, 7 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni. Tali articoli contengono, infatti, alcune norme che, oltre ad avere carattere di norme di dettaglio (per la cui produzione più consona è una fonte secondaria), richiedono frequenti aggiustamenti e modifiche: ciò sia in relazione al mutare — per effetto di disposizioni estranee alla materia tributaria — della tipologia degli atti e dei dati significativi di capacità contributiva, sia in relazione alla necessità di dimensionare via via l'afflusso dei dati e delle notizie alle possibilità effettive ed alle esigenze dell'anagrafe tributaria (ad esempio, taluni dei dati richiesti si rivelano *ex post* troppo numerosi per poter essere utilizzati dal sistema). Per tali ragioni anche in altri ordinamenti norme siffatte sono rimesse alla normazione secondaria.

D'altro canto, ogniqualvolta la legge già attribuisce all'Amministrazione finanziaria il potere-dovere di approvare modelli di dichiarazioni, denunce, eccetera, e quindi la possibilità di richiedere dati e notizie ritenuti fiscalmente rilevanti, appare illogico non riconoscere alla stessa Amministrazione la possibilità di richiedere anche l'indicazione di numeri di codice fiscale o di partita IVA.

Al soddisfacimento delle predette esigenze si provvede con quanto disposto con l'ar-

ticolo 10. Peraltro va chiarito che l'ambito della materia delegificata è stato accuratamente delimitato in ossequio alla necessità di non attenuare le garanzie legali dei contribuenti. In particolare, nel primo comma, si è contenuta la determinabilità per decreto ministeriale soltanto degli obblighi di segnalazione o comunicazione aventi per destinatari le amministrazioni e gli enti pubblici non economici, gli ordini professionali e gli altri enti ed uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi per l'esercizio di attività professionali. Del resto, appare doveroso per questi soggetti fornire all'Amministrazione finanziaria dati e notizie rilevanti per l'accertamento della capacità contributiva (si pensi, ad esempio, a sovvenzioni concesse dalle regioni).

L'articolo 11 dispone che all'onere relativo al 1981, valutato in lire 24.500 milioni, derivante dall'attuazione del provvedimento si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento di cui al disegno di legge concernente « delega al Governo per la ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria » (atto Senato n. 1114). Conseguentemente il predetto accantonamento sarà ridotto di un importo pari a quello sopraddetto.

L'articolo 12 stabilisce che il provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

*(Sistema informativo
del Ministero delle finanze)*

Il Ministero delle finanze, nello svolgimento delle attività istituzionali, comprese quelle relative all'anagrafe tributaria, si avvale di apparecchiature elettroniche per il trattamento dei dati ai fini di sviluppare l'automazione del proprio sistema informativo. Il sistema informativo può essere articolato in sottosistemi tra loro coordinati e connessi, cui corrispondono uffici per l'informatica; esso comprende anche il sottosistema della Guardia di finanza per la parte che concerne l'attività di prevenzione, ricerca e denuncia delle evasioni e delle violazioni tributarie.

Con decreti del Ministro delle finanze possono essere emanate, anche in deroga alle disposizioni legislative e regolamentari concernenti le attribuzioni delle direzioni generali relative all'istituzione dei centri informativi, norme di organizzazione degli uffici o reparti operanti per il sistema informativo.

Art. 2.

(Comitato tecnico per il sistema informativo)

In attesa dell'attuazione della ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria e comunque per non oltre un quinquennio dall'entrata in vigore della presente legge, è costituito un Comitato tecnico per il sistema informativo alle dirette dipendenze del Ministro delle finanze, con il compito di:

- 1) promuovere il coordinamento delle attività degli uffici per l'informatica;
- 2) formulare pareri e proposte per la predisposizione ed utilizzazione del sistema informativo a fini di analisi fiscali;
- 3) proporre programmi per lo sviluppo del sistema informativo del Ministero delle

finanze anche al fine di definire modelli di analisi da utilizzare per le procedure di accertamento;

4) valutare le proposte degli uffici per l'informatica per lo sviluppo dei rispettivi sottosistemi e proporre le relative modalità di realizzazione;

5) proporre criteri da seguire nella stipulazione delle convenzioni previste dall'articolo 8;

6) valutare i piani tecnici, anche in relazione alla loro fattibilità, gli stati di avanzamento e le realizzazioni dei progetti di informatica;

7) predisporre piani per il reclutamento e la formazione del personale a qualificazione informatica; indicare criteri per la sua utilizzazione e verificare l'attuazione dei piani di formazione del personale medesimo;

8) rendere, su richiesta del Ministro delle finanze, altri pareri e valutazioni in materia d'informatica e di analisi fiscali.

Art. 3.

(Composizione del Comitato tecnico per il sistema informativo)

Il Comitato tecnico per il sistema informativo è composto:

a) dal direttore generale per l'organizzazione dei servizi tributari, dai responsabili degli uffici per l'informatica o dei centri informativi delle direzioni generali del Ministero delle finanze e della Guardia di finanza, nonchè da un funzionario scelto tra quelli indicati nell'articolo 4 e tra i dirigenti dei ruoli per i servizi meccanografici;

b) da due ispettori appartenenti al Servizio centrale degli ispettori tributari;

c) da non più di otto esperti altamente specializzati estranei all'Amministrazione finanziaria ed alle società ed istituti che abbiano rapporti convenzionali o contrattuali con l'Amministrazione stessa. Gli esperti possono essere scelti anche tra docenti universitari di ruolo e tra dipendenti da altre amministrazioni pubbliche.

Il Ministro delle finanze nomina, con proprio decreto, i membri del Comitato e tra essi designa il presidente.

Ai componenti di cui alla lettera c) del primo comma sono corrisposte retribuzioni da stabilirsi con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione all'impegno a ciascuno richiesto e sulla base di quelle correnti nel settore privato. Ai componenti di cui alla lettera a) del primo comma sono corrisposte le indennità previste dall'articolo 17, quinto comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, non cumulabili con quella eventualmente spettante in qualità di membro del Comitato tecnico per l'attuazione della riforma tributaria.

Il Comitato si avvale di una segreteria tecnica composta da personale con qualificazione informatica o statistica, che vi opera a tempo pieno, appartenente all'Amministrazione finanziaria, compresa la Guardia di finanza.

Art. 4.

(Integrazione alla tabella VI allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748)

Nei quadri A, C, D, F, G, H, I, L, M, della tabella VI allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, la funzione di dirigente responsabile di ufficio per l'informatica è aggiunta alle funzioni conferibili al primo dirigente ed al dirigente superiore.

Restano ferme le dotazioni numeriche complessive dei relativi posti.

Art. 5.

(Corsi di informatica)

Per ciascuno dei cinque anni successivi a quello di entrata in vigore della presente legge, è autorizzato lo stanziamento di 4 miliardi di lire, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero delle finanze, per l'organizzazione e lo svolgimento di corsi di

addestramento ed aggiornamento e, per il personale con qualifica dirigenziale, di seminari di studi relativi all'utilizzazione anche pratica delle apparecchiature per il trattamento dei dati ed a ogni altra attività concernente l'applicazione delle apparecchiature stesse.

Ai corsi di cui al comma precedente sono ammessi, nel numero e con i criteri stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, gli impiegati dell'Amministrazione finanziaria con qualifica direttiva ad esaurimento o con qualifica funzionale superiore alla quinta, nonchè gli impiegati inquadrati nella quarta e nella quinta qualifica funzionale appartenenti a ruoli individuati con decreto del Ministro delle finanze, e personale di corrispondente qualifica della Guardia di finanza.

Il personale che può essere ammesso ai corsi ai sensi del comma precedente è tenuto ad utilizzare, per quanto occorrente all'espletamento dei propri compiti di istituto, le apparecchiature per il trattamento dei dati in dotazione degli uffici.

Art. 6.

(Assegnazione ai servizi del sistema informativo ed a mansioni che comportano l'utilizzazione delle relative apparecchiature)

Con decreto del Ministro delle finanze è determinato il contingente, ripartito per qualifiche, del personale da assegnare per la gestione operativa dei reparti o centri di elaborazione dati e per compiti di programmazione e manutenzione delle procedure e del sistema informativo.

Nei limiti del contingente, complessivamente non superiore a ottocento unità, si provvede ad assegnazioni di durata triennale, rinnovabili per non più di quattro volte consecutive.

Non può essere disposta o rinnovata l'assegnazione di impiegati i quali abbiano partecipato con esito non favorevole ai corsi di cui all'articolo 5, o ad altri corsi di specializzazione informativa organizzati dall'Amministrazione finanziaria, o si siano rifiutati di partecipare ai corsi predetti.

Al termine del periodo di assegnazione, o in caso di mancata assegnazione, il personale è restituito ai compiti propri del ruolo e della qualifica di appartenenza; quello proveniente dai ruoli per i servizi meccanografici è adibito a compiti amministrativi con i criteri e le modalità di cui all'articolo 200 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono individuate le mansioni che comportano l'obbligo di alimentare i terminali e le altre apparecchiature periferiche del sistema informativo ed è determinato il contingente, ripartito per ruoli e qualifiche e complessivamente non superiore alle ottomila unità, del personale ad esse addetto. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze sono emanate le disposizioni relative ai criteri di assegnazione alle predette mansioni.

Art. 7.

(Turni di lavoro)

Il personale addetto alla gestione operativa dei centri di elaborazione dati, nonché quello con mansioni che comportano l'obbligo di alimentare i terminali o le altre apparecchiature periferiche del sistema informativo, presta la sua attività lavorativa secondo turni di lavoro.

Il numero e la durata dei turni di lavoro sono determinati con decreto del Ministro delle finanze in relazione alle esigenze operative dei diversi uffici.

Art. 8.

(Ricorso a società specializzate)

Per il tempo occorrente a realizzare la piena funzionalità del sistema informativo possono essere stipulate convenzioni di durata non superiore a cinque anni per affidare a una o più società od istituti specializzati:

a) uno o più dei servizi di sviluppo, analisi e progettazione delle procedure di automa-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zione, di realizzazione e manutenzione dei relativi programmi elaborativi o di assistenza a dette attività, di gestione operativa di centri di elaborazione dati e di assistenza a detta gestione, nonchè ogni altro servizio occorrente per l'automazione e l'utilizzazione del sistema informativo; detti servizi possono formare oggetto di convenzione per quanto non svolto dal personale dell'Amministrazione e debbono essere prestati secondo i criteri ed in conformità agli obiettivi fissati dall'Amministrazione finanziaria e sotto la direzione e la vigilanza degli organi competenti della stessa;

b) l'acquisizione, la costruzione o l'adattamento delle strutture immobiliari occorrenti per le attività di cui alla precedente lettera a); l'acquisizione, anche in uso temporaneo, e l'installazione delle relative apparecchiature e attrezzature, comprese quelle per la sicurezza e dei relativi programmi elaborativi, nonchè di quanto altro possa occorrere per l'esecuzione delle attività di cui alla precedente lettera a);

c) la formazione e l'addestramento anche pratico del personale dell'Amministrazione da assegnare a mansioni informatiche;

d) lo svolgimento di elaborazioni statistiche e di analisi fiscali secondo le richieste e le direttive del Ministro delle finanze.

Il ricorso a società od istituti specializzati non può avere durata superiore a dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

È autorizzata, con adeguamento delle patruzioni relative ai corrispettivi ed ai rimborsi di spese, la proroga per venti mesi dalla scadenza della convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1976, n. 60, intendendosi compreso nell'oggetto della convenzione predetta lo svolgimento delle attività di cui alla lettera d) del primo comma. La convenzione di proroga è stipulata ed approvata con le stesse modalità della convenzione originaria.

Si osservano, in relazione alle convenzioni di cui al presente articolo, ai contratti di cui all'articolo successivo e nei confronti delle società affidatarie e dei loro dipendenti

e collaboratori a qualsiasi titolo, le disposizioni contenute nell'articolo 3, quarto comma, del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1976, n. 60, e quelle contenute negli articoli 5, commi terzo, quarto e quinto, e 6 della legge 19 luglio 1977, n. 412.

La Commissione di cui all'articolo 2 della legge 27 marzo 1976, n. 60, ha anche il compito di vigilare sull'attuazione delle disposizioni del presente articolo.

Art. 9.

(Semplificazione delle procedure)

Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro per le materie di competenza di quel Ministero, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, possono essere modificate, per consentire in quanto possibile lo svolgimento dei servizi in forma automatica e secondo criteri di razionalità e semplificazione, le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano le attività degli organi e degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria, eccettuate le disposizioni legislative che disciplinano i rapporti giuridici con altri soggetti e comunque quelle concernenti la formazione e la notifica degli atti contro i quali è ammessa tutela giurisdizionale o ricorso amministrativo.

Il Ministro delle finanze è autorizzato, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, a stipulare contratti per le finalità di cui all'articolo 8, primo comma, in relazione a progetti di automazione diversi da quelli affidati a società o istituti specializzati.

I progetti di sviluppo e integrazione del sistema informativo del Ministero delle finanze e i relativi schemi contrattuali sono sottoposti all'esame della Commissione per il coordinamento e la promozione delle iniziative di automazione della pubblica amministrazione, istituita presso il Ministero del tesoro. Il parere relativo deve essere espresso entro due mesi dal ricevimento della necessaria documentazione; in difetto le proposte si intendono approvate. Il parere sui progetti e sui relativi schemi contrattuali assorbe, per le convenzioni ed i con-

tratti conseguenti, l'autorizzazione di cui all'articolo 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140.

Le convenzioni e i contratti previsti dalla presente legge sono stipulati a trattativa privata o licitazione privata, senza la richiesta dei prescritti pareri, salvo quello della Commissione di cui al precedente comma.

In relazione alle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo, il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, ai conseguenti adeguamenti dei procedimenti amministrativo-contabili, anche automatizzati, interessanti l'attività dei servizi centrali e periferici del Tesoro, con particolare riguardo per quella inerente alla gestione del bilancio dello Stato. Per assicurare il necessario raccordo dei procedimenti operativi, la disciplina di cui ai commi terzo e quarto del presente articolo si applica alle convenzioni ed ai contratti stipulati dal Ministro del tesoro per l'acquisizione di servizi, strumenti e strutture anche immobiliari, occorrenti al sistema informativo integrato Ragioneria generale dello Stato-Corte dei conti per la contabilità pubblica.

Art. 10.

*(Segnalazioni e comunicazioni
all'anagrafe tributaria)*

Gli obblighi di segnalazione o comunicazione di dati e notizie occorrenti per il funzionamento dell'anagrafe tributaria, da parte di amministrazioni pubbliche, di enti pubblici non economici, di ordini professionali e di altri enti ed uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi per l'esercizio di attività professionali, sono determinati con decreto del Ministro delle finanze.

L'obbligo di indicare uno o più numeri di codice fiscale in dichiarazioni, denunce, comunicazioni, richieste di registrazione, o altri atti da presentare ad uffici dell'Amministrazione finanziaria o al pubblico registro automobilistico, in conformità a modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze, è determinato dalla previsione della relativa indicazione nei modelli approvati,

se non è altrimenti disposto da detto decreto.

La disposizione contenuta nel comma precedente si applica anche per l'obbligo di indicare uno o più numeri di partita IVA attribuiti ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, fino a quando non sarà disposta la sostituzione di detti numeri con numeri di codice fiscale.

Art. 11.

(Oneri finanziari)

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1981 in lire 24.500 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento « Delega legislativa al Governo della Repubblica per la ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.